
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Separazione personale dei coniugi: sì ai danni non patrimoniali, indipendentemente dall'addebito della separazione.

I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva.

Tribunale di Aosta, sentenza del 14.3.2013

...omissis...

Nel caso di specie, manca la prova giusta causa. In particolare, si osserva che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.(pag. 7), il ricorrente ha riconosciuto di aver deciso di lasciare il domicilio coniugale nell'aprile 2012, assumendo che aveva maturato la decisione di separarsi dopo aver scoperto di essere spiato, seguito ed intercettato dalla moglie; in relazione a tale circostanza, tuttavia, non sono stati dedotti specifici mezzi di prova e la stessa, peraltro, non è stata posta a fondamento di alcuna richiesta di addebito della separazione alla moglie.

A fronte del dato oggettivo della decisione unilaterale del marito di lasciare il domicilio coniugale prima dell'instaurazione del presente giudizio e della conseguente impossibilità di ricostituzione dell'unione familiare, in assenza di

giusta causa, si impone dunque la declaratoria di addebito della separazione al marito.

La declaratoria di addebito per le ragioni di cui sopra rende ultronea ogni altra valutazione sul punto, anche in ordine alle ulteriori doglianze della moglie poste a fondamento della richiesta de qua.

IV. L'addebito della separazione al marito è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 156 comma 1 c.c., rimanendo così preclusa ogni altra valutazione sul punto.

Il rigetto della domanda di mantenimento del marito, rigetto richiesto in via principale dalla resistente, preclude l'esame delle domande di merito avanzate da quest'ultima in via subordinata ed in via di ulteriore subordine.

V. Per quanto concerne la richiesta risarcitoria avanzata dalla resistente, si osserva innanzitutto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale elaborato in materia e dal quale non v'è motivo per discostarsi, "/ doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva" (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 18853 del 15.9.2011).

E' dunque sicuramente configurabile la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle condotte del coniuge poste a fondamento dell'addebito della separazione.

Nella citata sentenza, tuttavia, si evidenzia anche che "l'art. 151 cod. civ., attribuisce al giudice della separazione la cognizione sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio unicamente in relazione alla pronuncia sull'addebito, che in essi trova la "causa petendi". Cioè in relazione a quello specifico "petitum", costituito dalle conseguenze giuridiche che si collegano alla pronuncia di addebito e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento (con salvezza del solo credito alimentare ove ne ricorrano i requisiti) e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione (artt. 156, 548 e 585 cod. civ.). "Petitum" al quale si può non avere interesse, avendo invece interesse, sussistendone i presupposti, al diritto al risarcimento".

E' quindi da escludere la possibilità che la richiesta risarcitoria sia formulata nell'ambito del giudizio di separazione, in considerazione dello specifico petitum oggetto di tale giudizio. Sul punto, si richiama altresì l'orientamento

giurisprudenziale in base al quale "L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art. 133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio" (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 6660 del 15.5.2001).

E' ben vero che tale ultimo orientamento è stato elaborato con riferimento al giudizio di divorzio, ma è indubbio che - per identità di ratio - lo stesso sia applicabile anche con riferimento al giudizio di separazione personale dei coniugi.

Va quindi dichiarata l'inammissibilità della proposizione nel presente giudizio della domanda risarcitoria avanzata dalla resistente; proprio quest'ultima, peraltro, aveva dedotto in causa tale questione, sia pure per sostenere l'ammissibilità dell'istanza in questione.

Analoga declaratoria va pronunciata con riferimento alla domanda, risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dal ricorrente, non ravvisandosi elementi che possano giustificare, in relazione ad essa, una diversa valutazione.

La declaratoria di inammissibilità preclude ogni valutazione di merito in ordine alla domande in questione.

VI. Per quanto concerne la domanda di alimenti formulata dal ricorrente nella memoria ex art. 709 comma 3 c.p.c. in via subordinata per il caso di addebito della separazione al marito, si osserva innanzitutto che tale domanda è da ritenersi ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente.

Al riguardo, si richiama in primo luogo l'orientamento giurisprudenziale elaborato in materia secondo cui "Nel procedimento di separazione personale fra coniugi la richiesta di assegno alimentare a carico del coniuge, sempreché espressamente formulata, può essere accolta dal giudice d'appello, senza che ciò implichi vizio di extrapetizione, anche quando nel grado precedente sia stato chiesto un assegno di mantenimento (rispetto al quale l'assegno alimentare costituisce un "minus", nel primo necessariamente ricompreso), e con decorrenza dalla data della domanda in primo grado se a tale data si siano già verificate le condizioni per attribuirlo o con la decorrenza posteriore corrispondente al momento in cui tali condizioni siano maturate" (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 5381 del 16.6.1997). Orbene, costituendo la domanda di alimenti un "minus" rispetto alla domanda di mantenimento, nella quale è ricompresa, è evidente che la formulazione dell'istanza ex art. 433 c.c. nell'ambito della citata memoria non integra gli estremi di alcuna domanda

nuova bensì quelli di un'ammissibile precisazione dell'iniziale domanda di mantenimento, precisazione che non risultava preclusa in base alla scansione dei termini processuali prevista dal codice di rito.

Nel merito, tale domanda non è meritevole di accoglimento, in quanto dalle deduzioni fornite dal ricorrente a supporto della stessa non emergono elementi per ritenere la configurabilità dei presupposti richiesti dall'art. 438 c.c. per il riconoscimento del diritto agli alimenti. Sul punto, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale elaborato in materia secondo cui:

a) "Poiché il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria Invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali" (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 1099 del 14.2.1990);

b) "Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alla proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata" (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 21572 del 6.10.2006).

Nel caso di specie, il M. (che peraltro risulta titolare, sia pure pro quota, di beni immobili di cui non appare precluso lo sfruttamento economico - cfr. doc. 1 di parte resistente) non ha fornito elementi chiari, precisi e dettagliati per ritenere che si trovi nell'impossibilità di procurarsi i mezzi di sussistenza necessari a far fronte al proprio sostentamento; in particolare, nell'ambito delle richieste istruttorie, le circostanze addotte a sostegno dell'istanza in questione sono state) formulate in maniera generica e, come tale, inidonea a fornire riscontro ad un oggettivo impedimento del M. di provvedere alle proprie esigenze, a fronte anche dell'assenza di elementi denotanti un'incapacità o un'inabilità lavorativa del ricorrente medesimo. Del resto, lo svolgimento - da parte del M. - di attività professionale emerge dallo stesso tenore della domanda risarcitoria dalla stesso formulata, laddove si fa appunto riferimento ad un incarico che si assume essere stato interrotto per colpa della moglie; ed invero, al di là di ogni valutazione concernente il merito della pretesa risarcitoria ed il comportamento ascritto alla Gevros, è rilevante la circostanza che il ricorrente risulta titolare di un'indubbia capacità professionale con conseguente attitudine a produrre reddito. L'indubbia capacità professionale del M., peraltro, emerge chiaramente dalle stesse deduzioni difensive del ricorrente in ordine agli incarichi ricevuti nell'ambito di varie: società anche all'estero (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).

VII. Null'altro va disposto, in considerazione del tenore delle domande formulate dalle parti e non risultando essere nati dal matrimonio figli in relazione alle cui: esigenze sia necessario provvedere.

L'assenza di figli, peraltro, preclude anche qualsiasi statuizione in ordine all'attribuzione del godimento della casa familiare.

VIII. L'eshaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni altra valutazione.

Parimenti, risulta ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio; sono dunque da disattendere anche in questa sede le istanze istruttorie già rigettate in corso di causa con ordinanza del 13.12.2012 e reiterate nell'ambito della precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.12.2012, fermo restando che non sono ravvisabili elementi che possano giustificare una valutazione: diversa rispetto a quella sottesa al richiamato provvedimento di rigetto.

IX. In considerazione della natura del giudizio (la cui instaurazione è necessaria al fine di conseguire la pronuncia di separazione dei coniugi) e del suo esito complessivo (caratterizzato dal fatto che nessuna delle parti ha conseguito; l'integrale accoglimento delle proprie domande, con conseguente reciproca soccombenza), sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.

La compensazione delle spese processuali preclude una pronuncia ex art. 96 c.p.c., in quanto tale norma presuppone una condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. va dunque rigettata la domanda avanzata dalla parte resistente ai sensi del citato art. 96 c.p.c..

p.q.m.

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 714/2012 R.G.,

disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,

sentito il Pubblico Ministero,

così provvede:

1) pronuncia la separazione personale dei coniugi M.E. (nato ad A. il (...)) e G.C.M.M. (nata a C. il (...)), che hanno contratto matrimonio in Gressan (AO) il 15.9.1990, matrimonio trascritto nei registri atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 Parte I anno 1990;

2) dichiara che la separazione è addebitabile in via esclusiva al marito;

3) rigetta la domanda del ricorrente volta a conseguire l'attribuzione di un

assegno periodico a titolo di contributo al proprio mantenimento;

4) dichiara l'inammissibilità della proposizione, nel presente giudizio, delle domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dal ricorrente e dalla resistente;

5) rigetta la domanda avanzata dal ricorrente in via subordinata ai sensi dell'art. 433 c.c.;

6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;

7) rigetta la domanda avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Così deciso in Aosta, il 14 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2013.

La Nuova Procedura Civile